



Comune di Caravaggio

Provincia di Bergamo

Area Qualità della Vita

Scheda prodotto

NUMERO SCHEDA	027
TITOLO SCHEDA	Servizi abitativi pubblici e sociali - accesso
NUMERO REVISIONE	2
DATA REVISIONE	19 settembre 2019
DESCRIZIONE PROCEDIMENTO	<p>L'accesso nei servizi abitativi pubblici e sociali avviene presentando domanda di assegnazione a seguito di emanazione, almeno due volte all'anno, dell'avviso pubblico avente durata non inferiore a trenta giorni. La domanda per l'assegnazione di un'unità abitativa destinata a servizio abitativo pubblico si presenta esclusivamente in modalità informatica attraverso la piattaforma informatica regionale con supporto del Comune, attraverso apposito servizio. La domanda ha per oggetto l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel Comune di residenza e nel Comune di svolgimento dell'attività lavorativa, la domanda ha per oggetto l'assegnazione di un'unità abitativa adeguata localizzata in un altro Comune appartenente alla stesso piano di zona del Comune di residenza o del Comune di svolgimento dell'attività lavorativa del richiedente.</p> <p>Nella domanda possono essere indicate sino ad un massimo di cinque unità abitative, anche appartenenti a diversi enti proprietari, indicando il relativo ordine di preferenza.</p>
REQUISITI	<p>a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo) o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);</p> <p>b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della</p>

	<p>domanda;</p> <p>c) condizione economica del nucleo familiare da accertarsi sulla base di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali;</p> <p>d) assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare, ubicati nel territorio italiano o all'estero;</p> <p>e) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi sociali per cui, nei precedenti cinque anni, è stata dichiarata la decadenza o si è proceduto alla risoluzione del contratto di locazione;</p> <p>f) assenza di eventi di occupazione abusiva di alloggio o di unità immobiliare ad uso non residenziale o di spazi pubblici e/o privati negli ultimi cinque anni.</p> <p>In attuazione delle previsioni di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 giugno 2014, n. 18 (norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori), ai fini del possesso del requisito di cui alla lettera d), non si considerano i diritti di proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è assegnata, in sede di separazione personale o divorzio, al coniuge o comunque non è nella disponibilità del soggetto richiedente.</p> <p>Al fine di favorirne il trasferimento, la permanenza e la mobilità nella Regione Lombardia, gli appartenenti alle forze di polizia, che siano in servizio, accedono ai servizi abitativi pubblici in deroga ai requisiti di cui alle lettere b), c) e d).</p>
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA	<p>Copia attestazione ISEE in corso di validità (come da normativa (DCPM 159/2013);</p> <p>documentazione attestante situazioni, fatti e cose non accertabili mediante banche dati accessibili dal Comune, relativa al nucleo chiedente.</p>
COSTO	Nessun costo.
NORMATIVA	<p>Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi"</p> <p>Regolamento Regionale 4 agosto 2017, n. 4 "Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici".</p>
TEMPISTICA	<p>Presentazione domande dal 23/09/2019 al 25/11/2019.</p> <p>La domanda può essere presentata dal cittadino on line attraverso la piattaforma regionale https://www.bandiservizirl.it. Anche in caso di assistenza presso le postazioni telematiche messe a disposizione da Comuni/Ambito, la responsabilità delle dichiarazioni è sempre e comunque personale.</p> <p>Nel momento in cui la piattaforma informatica regionale segnala al richiedente che l'inserimento dei dati richiesti dall'avviso</p>

pubblico è avvenuto in modo corretto e completo, la domanda si considera perfezionata e può essere informaticamente trasmessa all'ente proprietario. La trasmissione informatica è effettuata attraverso l'attribuzione di un protocollo elettronico che viene rilasciato al richiedente insieme alla copia della domanda trasmessa con l'indicazione del punteggio conseguito, dell'ordine di preferenza delle unità abitative e della categoria sociale di appartenenza.

Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Comune e le Aler approvano, con specifico provvedimento, la graduatoria provvisoria per ciascuna delle unità abitative di rispettiva proprietà.

Avverso le graduatorie provvisorie il richiedente può, entro quindici giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune o sui siti istituzionali delle Aler, presentare all'ente proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il riconoscimento dell'invalidità civile che sia stata conseguita all'esito di procedimento avviato prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di assegnazione.

L'ente proprietario decide sull'istanza di rettifica del punteggio mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un provvedimento espresso dell'ente proprietario, l'istanza s'intende accolta e le graduatorie provvisorie diventano definitive. In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, le graduatorie provvisorie diventano definitive decorsi quindici giorni dalla data della loro pubblicazione.

Le graduatorie definitive sono pubblicate nei successivi cinque giorni nella piattaforma informatica regionale, all'albo pretorio on line del comune, per le unità abitative di proprietà comunale e nei siti istituzionali degli enti proprietari.